

AULA 'A'



Numero registro generale 14981/2023

Numero sezionale 2735/2026

Numero di raccolta generale 23481/2026

Data pubblicazione 18/07/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLA PONTERIO	- Presidente -
Dott. DANIELA CALAFIORE	- Consigliera -
Dott. FABRIZIO AMENDOLA	- Rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO	- Consigliere -
Dott. ELENA BOGHETICH	- Consigliera -

ha pronunciato la seguente

Oggetto

Spese

R.G.N. 14981/2023

Cron.

Rep.

Ud. 03/06/2026

CC

ORDINANZA

sul ricorso 14981-2023 proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████;

- ricorrente -

contro

2026

██████████ SOC. COOP. AGRICOLA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato ██████████;

2735

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 212/2023 della CORTE D'APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 17/04/2023 R.G.N. 313/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/06/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.



FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 114/2014, accolse parzialmente l'appello principale proposto da [REDACTED] soc. coop. agr. nei confronti di [REDACTED] riducendo l'importo riconosciuto al dirigente in primo grado, pari a euro 533.242,00 mediante esclusione di una posta di circa euro 108.000,00 oltre accessori; confermò il rigetto della domanda riconvenzionale azionata dalla società per ottenere la condanna del [REDACTED] al pagamento di euro 14.000.000,00; rigettò anche l'appello incidentale del lavoratore avente ad oggetto la liquidazione delle spese del primo grado.

In detta sentenza, la Corte territoriale stabilì la compensazione delle spese del doppio grado in misura di un quinto e condannò la società alla rifusione al [REDACTED] dei residui quattro quinti.

2. Questi ha interposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza con dieci motivi.

Con sentenza n. 24269/2016, questa Corte ha respinto i primi tre motivi di ricorso, ha accolto il quarto e il quinto e ha dichiarato assorbiti i restanti.

Ha così motivato: «Il quarto (violazione e falsa applicazione dell'art. 4, primo comma I. 247/2012, per erronea determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese di giudizio, ossia del *decisum*) e il quinto motivo (omesso esame dell'entità dell'appello principale, relativo alla domanda risarcitoria di C 14.000.000,00 quale fatto decisivo) possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni di stretta connessione. [...] essi sono fondati. Ed infatti, la Corte territoriale ha determinato la somma attribuita al lavoratore vittorioso, applicando i principi di diritto enunciati in caso di accoglimento parziale di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio correttamente in base al *decisum* e non al



disputandum (...), senza tuttavia tenere conto, ai fini della determinazione del valore della controversia, di quello della domanda riconvenzionale della società datrice rigettata e in ordine alla quale pure il lavoratore è risultato vittorioso [...]. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l'accoglimento dei due mezzi congiuntamente scrutinati, assorbente l'esame degli altri residui (relativi ad una liquidazione delle spese processuali secondo un regolamento congruente con l'esito complessivo della lite), con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione».

3. In seguito a riassunzione operata dal [REDACTED] la Corte di Appello di Bologna, quale giudice del rinvio, ha dichiarato estinto il giudizio per tardività, con pronuncia confermata da questa Corte con sentenza n. 4872/2020.

4. Successivamente il [REDACTED] ha nuovamente adito il Tribunale di Bologna per chiedere che, in riforma della sentenza n. 114/2014 della locale corte territoriale, condannasse [REDACTED] soc. coop. agr. alla rifusione delle spese dei giudizi pregressi sulla base delle statuizioni contenute nella sentenza n. 24269/2016 di questa Corte.

5. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per inapplicabilità dell'art. 393 c.p.c., con pronuncia confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 212/2023.

6. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [REDACTED] con due motivi; ha resistito con controricorso l'intimata società.

Entrambe le parti hanno comunicato memorie.

All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito:

il primo denuncia: «art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 393 (seconda parte) c.p.c. e art. 12 preleggi»; si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto inapplicabile alla controversia l'art. 393 c.p.c.;

il secondo motivo deduce: «art. 360, n. 3, c.p.c., per falsa ed erronea applicazione dell'art. 310, comma 4, c.p.c. in relazione alla ritenuta applicazione all'art. 393 e violazione dell'art. 310, comma 2, c.p.c.»; da un canto si eccepisce che la domanda principale avente ad oggetto il licenziamento non era riproponibile perché coperta da giudicato e, d'altro canto, si contesta il richiamo operato dalla sentenza impugnata all'art. 310 c.p.c., secondo cui «le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate».

2. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione, è infondato.

Ai sensi dell'art. 393 c.p.c., la mancata o intempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, nel senso che questa travolge le pronunzie emanate nel corso di esso, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate (cfr. Cass. n. 13974/2014; Cass. n. 8891/2020).

La disciplina risponde ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento (Cass. n. 6188/2014; Cass. n. 8891/2020).

Le uniche sentenze di merito che possono sopravvivere all'estinzione del giudizio conseguente alla mancata riassunzione dopo una cassazione con rinvio della sentenza



d'appello sono quelle già coperte da giudicato, in quanto non investite da appello o ricorso per Cassazione, in base ai principi della formazione progressiva del giudicato (v., da ultimo, Cass. n. 26970/2023, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Si è precisato che l'estinzione non può toccare le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato, e cioè, oltre alle sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati), anche quelle definitive ma passate solo parzialmente in giudicato, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza, in virtù, appunto, del principio della formazione progressiva del giudicato (v. Cass. n. 13974/2014; Cass. n. 6712/2001, Cass. n. 11296/1994).

Ove non sia precluso dal giudicato, l'ultima parte del comma 1 dell'art. 393 c.p.c. consente un «nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda»; solo in tale caso la «sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante».

Tuttavia, deve trattarsi di «riproposizione» della originaria domanda, ove non preclusa da un intervenuto giudicato, afferente evidentemente al merito della pretesa, rispetto al quale possa operare il principio di diritto affermato dalla decisione rescindente.

Nella specie non vi è stata riproposizione della originaria domanda, bensì pretesa di riliquidare le spese del pregresso giudizio oramai estinto, con aggiramento della tardiva riassunzione, mentre la pronuncia cassatoria aveva rinviato non affermando un principio di diritto vincolante per il rapporto sostanziale, bensì solo per provvedere ad una nuova regolazione delle spese di quel processo.



Per quel processo estinto opera, quindi, la regola dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo la quale tutte le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate (Cass. n. 1368/1985).

3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 3 giugno 2026.

La Presidente

Dott.ssa Carla Ponterio



Numero registro generale 14981/2023

Numero sezionale 2735/2026

Numero di raccolta generale 23481/2026

Data pubblicazione 18/07/2026

